



# STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI



OPERAI ED AGRICOLTORI



DI

• TREZZO SULL'ADDA E PAESI LIMITROFI



MONZA

Stabilimento Tipo-Litografico I. Paleari  
1898.



# STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI

OPERAI ED AGRICOLTORI

DI

TREZZO SULL'ADDA E PAESI LIMITROFI



MONZA

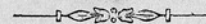
Stabilimento Tipo-Litografico I. Paleari  
1898.

# STATUTO

DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO  
FRA GLI OPERAI ED AGRICOLTORI

DI

TREZZO SULL'ADDA E PAESI LIMITROFI



## CAPO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPO E ORDINAMENTO  
DELLA SOCIETÀ.

Art. 1. — La Società di mutuo soccorso di Trezzo sull'Adda, venne costituita col 1.º Gennaio 1879, e gli iscritti a tutto il primo Giugno di detto anno, si chiamano **soci fondatori**.

Art. 2. — La Società ha per iscopo:

- a) Di soccorrere mediante un giornaliero sussidio, entro i limiti tracciati dal presente statuto, quei soci che, per malattia, divenissero impotenti al lavoro;
- b) Di mantenere la concordia e la fratellanza fra i soci;
- c) Di promuovere il loro benessere morale ed economico.

Art. 3. — La Società estende le sue operazioni ai Comuni di Trezzo sull'Adda, Grezzago, Trezzano

Rosa, Roncello, Busnago, Colnago, Cornate, Porto d'Adda, Capriate d'Adda, S. Gervasio d'Adda e Botanuco-Cerro.

Art. 4. — Essa si compone essenzialmente di operai ed agricoltori, che si dicono **soci effettivi**, e di quanti generosi cittadini vogliono prendervi parte, che si dicono **soci onorari**.

Art. 5. — Si considerano operai ed agricoltori, tutti coloro i quali vivono del prodotto delle loro fatiche, esercitando una professione, arte, o mestiere industriale, commerciale o agricolo.

Art. 6. — I soci provvedono ai bisogni finanziari della Società col mezzo di un contributo d'ingresso e di un contributo mensile, i quali, uniti a quanto la Società acquista legittimamente in qualsivoglia modo, costituiscono il **fondo sociale**.

Art. 7. — L'azione della Società si esercita dall'Assemblea Generale dei soci, dal Consiglio di Amministrazione e dall'ufficio di Presidenza.

## CAPO SECONDO

### AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

Art. 8. — Ogni cittadino, purchè appartenga ad uno dei suddetti Comuni per domicilio, per residenza o per altre attinenze speciali, è ammesso a far parte della Società come **socio effettivo**, sotto l'osservanza delle pratiche che sono determinate dallo Statuto.

Art. 9. — L'aspirante, deve farne domanda all'ufficio di Presidenza o al Rappresentante della Società, nel comune della propria residenza, corredandola :

- a) Della fede di nascita;
- b) Del certificato di buona condotta firmato da due soci, e nel quale sia indicato il luogo dove il chiedente ha residenza ed esercita la sua professione, arte o mestiere;
- c) Del deposito della tassa d'ingresso, corrispondente alla sua età;
- d) Del certificato medico di sana costituzione.

Art. 10. — Il nome del chiedente colle relative indicazioni di paternità, residenza, professione, arte o mestiere, si tiene esposto nell'ufficio della Società per otto giorni consecutivi.

Art. 11. — Scorso questo termine l'ufficio di Presidenza, non avendo ricevuto reclamo, propone l'ammissione del nuovo socio nella prima adunanza periodica del Consiglio di Amministrazione.

Dal primo del mese dell'ammissione incominciano in suo confronto ad avere effetto i diritti e gli obblighi portati dallo Statuto.

Art. 12. — Venendo sporto reclamo, il Consiglio di Amministrazione, nella prima sua adunanza, decide se il chiedente debba essere ricevuto come socio o respinto. In questo secondo caso gli viene restituito il deposito contemplato alla lettera c, dell'articolo 9.

Art. 13. — Il socio che trasporta la sua resi-

a) Quelli che per essere ammessi come soci, non ostante la subita visita medica, hanno taciuto malattie croniche;

b) Quelli che per godere del soccorso simulano qualche malattia, o maliziosamente la prolungano o l'aggravano;

c) Quelli che incaricati di visitare gli ammalati e di renderne conto, ne tacciono o alterano maliziosamente il vero stato di salute;

d) Quelli che tengono una condotta riprovevole, maltrattano o trascurano la propria famiglia, insultano un socio o un membro del Consiglio di Amministrazione o un Rappresentante in esercizio delle sue funzioni o in relazione alla carica da esso coperta, si rifiutano all'osservanza dello Statuto, o disonorano o danneggiano direttamente o indirettamente la Società.

Infine quelli contemplati all'articolo 26.

Art. 19. — L'esclusione di un socio può essere promossa dalla Presidenza tanto d'ufficio quanto sopra domanda di dieci membri della Società.

Il nome del socio, di cui è proposta l'esclusione, deve stare esposto nell'ufficio della Società almeno per dieci giorni consecutivi.

Esso deve essere sentito nella sua difesa.

Art. 20. — Gli esclusi dalla Società, e quelli che spontaneamente cessano dal farvi parte, non hanno diritto al rimborso dei contributi, nè a qualsiasi quota del fondo sociale o ad altro indennizzo.

## CAPO TERZO

### CONTRIBUTI E SUSSIDI.

Art. 21. — I soci indistintamente devono pagare all'atto dell'ammissione, un contributo d'ingresso stabilito come segue:

Dai 18 ai 45 anni L. 2. 50

» 46 ai 50 » » 3. —

Ne sono esenti quelli che hanno un'età minore di 18 anni.

Il pagamento di questo contributo può essere versato in rate mensili a seconda delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. — Tutti i soci inoltre devono pagare un contributo mensile anticipato di centesimi ottanta.

Ogni socio potrà pagare l'ammontare di più rate in una sol volta, purchè anticipate.

Sarà libero a ciascun socio di accrescere con istraordinarie elargizioni, gli ordinari contributi, ovvero, di rinunciare per la Società, il sussidio giornaliero che gli venisse accordato in caso di malattia.

Art. 23. — In luogo dei contributi mensili e d'ingresso, il socio onorario può pagare, per una sol volta, una somma non minore di lire **cento**, imputando quanto ha pagato da un anno, per essere **socio onorario perpetuo**.

a) Quelli che per essere ammessi come soci, non ostante la subita visita medica, hanno taciuto malattie croniche;

b) Quelli che per godere del soccorso simulano qualche malattia, o maliziosamente la prolungano o l'aggravano;

c) Quelli che incaricati di visitare gli ammalati e di renderne conto, ne tacciono o alterano maliziosamente il vero stato di salute;

d) Quelli che tengono una condotta riprovevole, maltrattano o trascurano la propria famiglia, insultano un socio o un membro del Consiglio di Amministrazione o un Rappresentante in esercizio delle sue funzioni o in relazione alla carica da esso coperta, si rifiutano all'osservanza dello Statuto, o disonorano o danneggiano direttamente o indirettamente la Società.

Infine quelli contemplati all'articolo 26.

Art. 19. — L'esclusione di un socio può essere promossa dalla Presidenza tanto d'ufficio quanto sopra domanda di dieci membri della Società.

Il nome del socio, di cui è proposta l'esclusione, deve stare esposto nell'ufficio della Società almeno per dieci giorni consecutivi.

Esso deve essere sentito nella sua difesa.

Art. 20. — Gli esclusi dalla Società, e quelli che spontaneamente cessano dal farvi parte, non hanno diritto al rimborso dei contributi, nè a qualsiasi quota del fondo sociale o ad altro indennizzo.

### CAPO TERZO

#### CONTRIBUTI E SUSSIDI.

Art. 21. — I soci indistintamente devono pagare all'atto dell'ammissione, un contributo d'ingresso stabilito come segue:

Dai 18 ai 45 anni L. 2. 50

» 46 ai 50 » » 3. —

Ne sono esenti quelli che hanno un'età minore di 18 anni.

Il pagamento di questo contributo può essere versato in rate mensili a seconda delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. — Tutti i soci inoltre devono pagare un contributo mensile anticipato di centesimi ottanta.

Ogni socio potrà pagare l'ammontare di più rate in una sol volta, purchè anticipate.

Sarà libero a ciascun socio di accrescere con istraordinarie elargizioni, gli ordinari contributi, ovvero, di rinunciare per la Società, il sussidio giornaliero che gli venisse accordato in caso di malattia.

Art. 23. — In luogo dei contributi mensili e d'ingresso, il socio onorario può pagare, per una sol volta, una somma non minore di lire **cento**, imputando quanto ha pagato da un anno, per essere **socio onorario perpetuo**.

Il socio perpetuo, volendo passare alla categoria dei soci effettivi, dovrà subire le pratiche richieste per nuovi soci, uniformandosi all'art. 15 per l'età.

Art. 24. — Termine utile all'anticipato versamento dei contributi mensili e della tassa d'ingresso, è il giorno 15 di ogni mese. Il socio, che ne sia in mora deve pagare una multa di centesimi 5 per ogni contributo arretrato eccedente a due scadenze.

Art. 25. — I contributi vengono da ciascun socio pagati al Cassiere della Società o al rispettivo Rappresentante Comunale, riportandone ricevuta su apposito libretto a stampa.

Art. 26. — Il socio che ritarda di tre mesi il pagamento del contributo mensile o d'ingresso, s'intende eliminato dalla Società; può tuttavia rientrarvi come nuovo socio.

Nei casi gravi eccezionali di mancanza di lavoro, il Consiglio di Amministrazione, dietro domanda in iscritto presentato dal socio prima della sua eliminazione, e dietro relativa verifica, può concedere un'altra dilazione al pagamento, non maggiore di tre mesi, semprechè però lo permetta lo stato economico della Società.

Art. 27. — I soci effettivi acquistano diritto ai sussidi dopo tre mesi dalla loro iscrizione e quando abbiano pagata la tassa d'ingresso e siano in corrente coi contributi mensili.

Art. 28. — Il godimento del sussidio non toglie

né sospende l'obbligo al pagamento dei contributi, salvo il caso di cui all'art. 30, allinea 2.

Art. 29. — Ogni socio effettivo in caso di malattia per la quale sia assolutamente impotente al lavoro, ha diritto ad un soccorso giornaliero pari al contributo mensile, semprechè la malattia duri più di tre giorni.

Il sussidio ordinario potrà essere accresciuto, quando le finanze della Società lo permettano.

Art. 30. — I sussidi di cui all'articolo precedente, non possono continuare oltre due mesi. Se la durata della malattia è maggiore, verrà assegnato all'infermo metà del sussidio ordinario fino ad altri due mesi.

Dopo quattro mesi di malattia continua, il socio è sottoposto alla visita di un medico specialmente delegato a fine di constatare se è divenuta cronica; in caso affermativo, spetterà all'Assemblea Generale decidere a seconda delle condizioni economiche della Società e dalla specialità dei casi, se ed in quale misura sia riguardo al tempo che all'importo, possa essere accordato ulteriore sussidio.

Insorgendo fra il medico curante ed il medico delegato discrepanza sulla dichiarazione della malattia, viene per cura dell'ufficio di Presidenza chiamato un terzo medico al cui giudizio si attiene la Presidenza stessa.

Per ottenere i sussidi l'ammalato deve far presentare all'ufficio di Presidenza o al Rappresentante sociale nel rispettivo Comune il certificato medico in

cui sia indicata la natura della malattia, e il giorno della prima visita; e così di settimana in settimana, ed alla fine di ogni mese deve produrre analoghe dichiarazioni sulla persistenza e sull'esito del male. I certificati medici devono riportare la firma del Rappresentante sociale, e in sua mancanza del Sindaco del comune ove l'ammalato si trova.

I moduli dei certificati di malattia devono procurarsi presso l'ufficio di Presidenza o presso il Rappresentante della Società nel Comune del socio.

Art. 32. — L'ammalato che cessa dal fruire dei sussidi accordati dallo Statuto o dall'Assemblea Generale fa ancora parte del Sodalizio, e fino a recuperata salute resta esonerato dai pagamenti ordinarij.

Art. 33. — Il sussidio incomincia col giorno stesso che viene presentato il certificato medico all'ufficio di Presidenza o al rispettivo Rappresentante Comunale.

Art. 34. — Il socio effettivo che cade ammalato fuori della sfera della Società, deve fra quattro giorni avvisare la Presidenza con un certificato del medico curante, legalizzato dal Sindaco del luogo.

In caso di ritardo dell'avviso, la malattia non viene riconosciuta che quattro giorni antecedenti all'arrivo del certificato medico, il quale dovrà essere rinnovato ogni quindici giorni se la malattia si prolunga.

Le spese di posta e della spedizione del denaro sono a carico del socio.

Art. 35. — Il sussidio si dà, in via posticipata, di settimana in settimana, direttamente dall'ufficio di Presidenza, o col mezzo del Rappresentante nel rispettivo Comune.

Da detto sussidio viene prima trattenuto l'importo del contributo che verrebbe a scadere durante la malattia.

Art. 36. — Non si danno sussidi ai soci che vengono ricoverati stabilmente in Pii Istituti o in altri ricoveri gratuiti, rimanendo in tal caso il socio sciolto da ogni vincolo colla Società. In questa disposizione non si comprendono i ricoverati in un Ospedale a titolo temporario di cura.

Art. 37. — Le malattie veneree o provenienti dall'abuso di bevande spiritose o da altra colpa del socio non danno diritto a sussidio. Nelle bevande spiritose è compreso il vino.

Art. 38. — Quando lo stato economico della Società lo permetta, l'Assemblea Generale può deliberare sussidi straordinarij a favore di quello o di quei soci, che per avere meritata la pubblica estimazione e gratitudine con segnalati servigi verso la patria o verso i propri concittadini, o per essere stati colpiti da sventure non provocate, si trovano in bisogno, od a favore degli orfani e delle vedove dei soci che abbiano fatto parte per dieci anni consecutivi alla Società.

Art. 39. — Il socio, durante il servizio militare attivo come coscritto o come volontario è esonerato

dal pagamento del contributo mensile, ma non riceve alcun sussidio.

Ritornando dal servizio militare, rientra ne' suoi doveri e diritti, presentando all'uopo il documento richiesto dall'articolo 9, lettera d.

## CAPO QUARTO

### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 40. — La Società è amministrata da un Consiglio detto d'Amministrazione, composto di quindici membri, cioè: un Presidente, un Vice Presidente, un Cassiere, un Segretario e di altri undici Consiglieri.

Sarebbero esclusi dal Consiglio tanto il Segretario che il Cassiere, quando però fossero stipendiati.

Art. 41. — I membri del Consiglio d'Amministrazione vengono eletti, in ordine di carica, a maggioranza di voti dall'Assemblea Generale della Società, fra i soci effettivi ed onorari.

Art. 42. — Tutti hanno voto deliberativo: esercitano le loro funzioni gratuitamente e sono responsabili della loro amministrazione fino all'approvazione del rendiconto annuale finanziario e morale della Società.

Art. 43. — Non possono contemporaneamente appartenere al Consiglio padre e figlio, suocero e genero.

Art. 44. — I membri del Consiglio d'Amministrazione entrano in carica colla Domenica successiva a quella dell'elezione, e vi restano per tre anni. Si rinnovano per terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, ed in seguito dall'anzianità.

Gli ultimi a cessare sono il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere ed il Segretario.

Art. 45. — Il Consiglio d'Amministrazione provvede in generale, per mezzo dell'ufficio di Presidenza, alla esecuzione dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale. In particolare poi:

a) Di ammettere nella Società le persone che a termine dello Statuto ne facessero richiesta;

b) Di provvedere ai bisogni dei soci ammalati, sorvegliando affinchè ricevano il dovuto sussidio pecuniario o quell'assistenza di cui possono abbisognare;

c) Di procurare sia direttamente che indirettamente il buon accordo fra i soci e fra i proprietari e lavoratori, in modo che sorgendo controversie si finiscano amichevolmente;

d) Di dare opera perchè i soci non occupati trovino lavoro;

e) Di controllare l'Amministrazione, verificare lo stato mensile di cassa, constatare l'impiego dato ai fondi disponibili e redigere il conto preventivo e consuntivo della Società;

f) Di procurare con tutti i modi opportuni l'incremento dei fondi sociali;

g) Di proporre all'Assemblea sulle esclusioni dei soci proposti nei casi e a termine del presente statuto;

h) Di presentare all'Assemblea Generale un rapporto annuale sull'andamento della Società, per quelle deliberazioni che fossero del caso;

i) Di nominare gli impiegati con stipendio quando le finanze della Società lo permettano, e quindi di proporre la sanzione all'Assemblea Generale;

l) Di giudicare sulla convenienza di mettersi in relazione con altre società di mutuo soccorso;

m) Infine, di fare tutto ciò che può essere utile per l'interesse e pel miglioramento morale e materiale della Società e quanto altro gli compete a termine del presente Statuto.

Art. 46. — In ogni Comune fuori della sede della Società, i soci, in una Domenica del mese di Gennaio, procedono all'elezione del proprio Rappresentante, il quale resterà in carica per tre anni consecutivi.

L'Adunanza per tale elezione viene presieduta, per la prima elezione, da un socio delegato dal Consiglio d'Amministrazione, ed in seguito, dal cessato Rappresentante, assistito da due soci.

Per la validità di tale Adunanza è necessario l'intervento della metà dei soci del Comune, e quel socio che ottiene la maggioranza assoluta di voti si ha per eletto.

Il Presidente dell'Adunanza trasmette, nel termine non maggiore di otto giorni, all'ufficio di Presidenza, il processo verbale dell'elezione, il quale ne dà poi comunicazione all'eletto per ogni sua norma.

Art. 47. — In caso di rinuncia o morte del Rappresentante Comunale è chiamato a surrogarlo quel socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto.

Art. 48. — Il Consiglio d'Amministrazione, pel disimpegno delle proprie sociali incombenze nei singoli Comuni, si prevale dell'opera di questi Rappresentanti, ai quali viene data una particolare istruzione per quanto li riguarda in proposito.

Art. 49. — Se qualche Membro del Consiglio d'Amministrazione manca alle sedute per quattro volte consecutive senza giustificato motivo si ritiene rinunciante alla carica, e dal Consiglio istesso si provvede alla sua sostituzione.

Art. 50. — Avvenendo la rinuncia o l'avanzamento o la morte di qualche Membro dell'ufficio di Presidenza, è chiamato a surrogarlo, in ordine di carica, fino alla nuova nomina, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; e nel Consiglio d'Amministrazione quel socio che ha riportato i maggiori voti dopo i membri eletti.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in carica sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 51. — Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza di voti. Per la validità delle sue deliberazioni occorre che almeno otto de' suoi membri siano presenti, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci, salvo il disposto dell'articolo 73.

## CAPO QUINTO

### UFFICIO DI PRESIDENZA.

Art. 52. — L'ufficio di Presidenza è composto di cinque membri, cioè: del Presidente, del Vice Presidente e di tre Assessori, e si prevale dell'opera del Segretario o di chi ne fa le veci.

Gli Assessori stanno in carica un anno e sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 53. — L'ufficio di Presidenza, nelle proprie adunanze, delibera a maggioranza di voti, ritenuto sufficiente l'intervento di tre membri, salvo il disposto dell'articolo 73.

Art. 54. — L'ufficio di Presidenza provvede specialmente alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, alla esazione dei contributi per mezzo del cassiere, alla constatazione dei soci ammalati, al pagamento dei sussidi, all'impiego dei fondi e all'azienda ordinaria della Società.

Fuori della sede della Società, esercita le proprie mansioni mediante gli appositi Rappresentanti di cui all'articolo 45.

Art. 55. — Il Presidente ha la direzione di tutto ciò che riguarda la Società, la rappresenta in confronto dei terzi e delle Autorità, firma tutti gli atti, rilascia i mandati di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie state debitamente autorizzate, presiede tutte le Adunanze, sorveglia e controlla l'amministrazione della Cassa sociale, cura il patrimonio e soprintende al personale d'ufficio.

Art. 56. — I membri dell'ufficio di Presidenza coadiuvano il Presidente, e in sua assenza lo suppliscono in ragione di grado e d'anzianità. Essi possono farsi sussidiare in alcune incombenze, determinate da speciale Regolamento, da uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 57. — Il Segretario ha più specialmente la mansione di redigere i verbali dell'Assemblea Generale, del Consiglio d'Amministrazione, e quando occorre anche dell'ufficio di Presidenza; di tenere la corrispondenza, e di sorvegliare la contabilità. Firma tutti gli atti della Società e ne compila alla fine di ogni mese quadro economico e morale.

Art. 58. — Il Sotto-Segretario coadiuva il Segretario e in sua assenza lo supplisce.

Esso viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 59. — La Cassa della Società è tenuta da un Cassiere, nominato dall'Assemblea Generale, quando presti la sua opera gratuitamente.

Alla fine d'ogni mese viene compilato uno stato di Cassa.

Art. 60. — Nei Comuni fuori della sede, il Cassiere potrà essere coadiuvato dai Rappresentanti.

## CAPO SESTO

### REVISIONE DEI CONTI.

Art. 61. — L'azienda sociale è controllata ogni anno da due soci, detti **Revisori dei conti**.

Art. 62. — Essi sono eletti dall'Assemblea Generale ordinaria di Dicembre tra i soci estranei alla cessante amministrazione.

Art. 63. — I Revisori verificano e controllano il rendiconto finanziario e morale annuale della società.

Art. 64. — Nel mese di Febbraio, rassegnano al Consiglio d'Amministrazione il rendiconto, colle loro relative osservazioni.

Art. 65. — I Revisori dei conti esercitano le loro funzioni gratuitamente, stando in carica fino all'adempimento del loro mandato, e possono essere rieletti.

## CAPO SETTIMO

### ADUNANZE.

Art. 66. — L'Assemblea Generale dei soci si raduna in via ordinaria due volte all'anno, nel mese di Marzo e nel mese di Dicembre.

Nella prima si delibera:

a) Sul rendiconto finanziario e morale della Società.

Nella seconda:

b) Sulle nomine dei nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione;

c) Sulla nomina dei Revisori dei conti. In entrambe, sulle variazioni dello Statuto sociale, e su tutte le questioni riguardanti la Società.

Art. 67. — Le Adunanze straordinarie della Società hanno luogo per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o dietro domanda di almeno dieci soci.

Art. 68. — L'invito alle Adunanze Generali, vien fatto mediante avviso da pubblicarsi con affissione almeno otto giorni prima, o per lettera circolare diretta a ciascun socio.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio d'Amministrazione ed esposto nell'ufficio della Società e presso i Rappresentanti nei Comuni, nei cinque giorni antecedenti a quella dell'Adunanza.

Tutti i soci possono presentare proposte alla Presidenza da mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale quando sieno comunicate almeno 24 ore prima da quella indetta per l'Assemblea stessa.

Art. 69. — L'Assemblea Generale dei soci sia ordinaria che straordinaria è legalmente costituita quando vi sia l'intervento e la continua presenza di un terzo dei soci effettivi, e delibera a maggioranza di voti.

Art. 70. — Nelle Adunanze Generali non si fa luogo ad alcuna proposta o discussione estranea agli oggetti tassativamente indicati nell'ordine del giorno.

Art. 71. — Qualora in un sol giorno non si possa deliberare sopra tutti gli argomenti da trattarsi, il Presidente fissa il giorno od i giorni delle successive Adunanze e questa indicazione fatta nel seno dell'Assemblea, deve riguardarsi quale legittimo modo di convocazione.

Art. 72. — Il Consiglio d'Amministrazione si raduna in via ordinaria ogni mese. Può essere convocato in via straordinaria dall'ufficio di Presidenza ogni qualvolta lo creda necessario.

I Consiglieri si avvertiranno della convocazione per iscritto o verbalmente.

Possono assistere alle sue adunanze anche i soci, ma non hanno voto.

Art. 73. — In qualunque Adunanza, quando non si ottenga il numero legale dei soci, si convoca, seduta stante, una seconda volta e nel termine non maggiore di otto giorni. In questa seconda Adunanza le deliberazioni sono operative, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 74. — Nell'Adunanza spetta al Presidente il mantenere l'ordine e la dignità nelle discussioni e la disciplina.

Art. 75. — In qualsivoglia Adunanza le votazioni si fanno o per alzata e seduta, o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Si faranno per appello nominale, nell'Assemblea Generale, quando dieci soci presenti ne facciano istanza al Presidente; e nel Consiglio d'Amministrazione, se richiesto da almeno tre membri.

Le nomine alle cariche sociali e votazioni riguardanti persone, si faranno sempre per ischede segrete. In questo caso, sono chiamati ad eseguire lo scrutinio quattro soci, i due più giovani ed i due più vecchi.

Le nomine a parità di voti daranno sempre la preferenza al maggiore d'età.

Art. 76. — In qualsivoglia Adunanza se si tratta del fatto di qualche socio o di qualche Membro del Consiglio d'Amministrazione, o dell'ufficio di Presidenza, o di qualche Rappresentante Comunale, esso, esposte le sue ragioni, deve ritirarsi, finchè l'Adunanza abbia proceduto alla votazione.

Art. 77. — Le Adunanze dell'Assemblea Generale sono pubbliche. I soli soci hanno diritto di votare.

Art. 78. — In qualunque riunione verrà steso dal Segretario o Sotto-segretario il processo verbale colla descrizione degli oggetti trattati, coi sommi capi della discussione, colla menzione dei punti più salienti a cui la trattazione delle materie potesse aver dato luogo. Della stesa del verbale non si potrà prescindere nemmeno nel caso in cui la riunione andasse deserta. Il processo verbale sarà vidimato dal Presidente dell'Adunanza, dal socio più vecchio presente e dal Segretario.

## CAPO OTTAVO

---

### FONDO SOCIALE.

Art. 79. — Col fondo sociale, costituito come all'articolo 6, la Società provvede pel sussidio dei soci ammalati e per le spese d'amministrazione.

Art. 80. — Il danaro disponibile viene impiegato dal Consiglio d'Amministrazione in obbligazioni dello Stato, o in mutui fruttiferi con pegno legale nei modi e forme prescritte pei corpi morali o persone tutelate o presso la Cassa di Risparmio di Milano o quella Postale.

Qualunque diversione del fondo sociale ad usi diversi da quelli specialmente determinati dal Consiglio d'Amministrazione, è assolutamente proibita, sotto comminatoria di personale responsabilità per parte di chi contravvenisse.

Art. 81. — Nella prima Adunanza ordinaria di Gennaio, il nuovo Consiglio d'Amministrazione riceve dall'ufficio di Presidenza dello scaduto anno il rendiconto finanziario e morale della Società del cessato esercizio che trasmette poscia ai Revisori dei conti.

Art. 82. — Tale rendiconto, munito della relazione dei Revisori, viene esposto nell'ufficio della Società almeno dieci giorni prima dell'Adunanza Gene-

rale di Marzo, con facoltà ai soci di presentare all'ufficio di Presidenza le loro eventuali osservazioni sul medesimo.

Art. 83. — Il rendiconto, approvato quindi dalla detta Assemblea Generale di Marzo, viene reso pubblico.

## CAPO NONO

---

### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 84. — Tutti i soci maggiori d'anni 18, sono elettori, ed eleggibili agli uffici della Società solo quelli che sappiano leggere e scrivere.

Art. 85. — Ogni socio può domandare all'ufficio di Presidenza spiegazioni, schiarimenti o quanto altro gli occorre sui rapporti sociali, e leggere gli atti.

Art. 86. — Per eventuali casi di epidemia o contagio, l'Assemblea Generale, sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione, formola un apposito regolamento a norma della specialità delle circostanze.

Art. 87. — La Società ha una propria bandiera coi colori nazionali. Viene conservata nell'ufficio della Società, e portata allorchè questa come corpo interviene a feste, a solennità pubbliche, a funerali, per deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 88. — Ogni Rappresentanza può avere essa pure, a sua spesa, la propria bandiera, a colori e motti approvati dall'Assemblea Generale. Viene conservata

presso il Rappresentante e portata quando la Rappresentanza interviene a feste o solennità pubbliche per deliberazioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio d'Amministrazione, o all'accompagnamento funebre d'un socio che le appartiene.

Art. 89. — Lo Statuto sociale non può essere modificato che dalla Associazione in Adunanza Generale, e le modificazioni non saranno valide se non approvate da otto decimi dei soci intervenuti.

Art. 90. — Avvenendo la morte di un socio, l'ufficio di Presidenza o il Rappresentante della Società nel Comune del defunto, incarica una Deputazione di soci per accompagnare la salma alla sepoltura.

In giorni festivi saranno invitati tutti i soci.

Art. 91. — Il socio che decede in Trezzo o nei Comuni ove la Società estende le proprie operazioni, ha diritto al trasporto funebre in carro apposito tirato da due cavalli, nel rispettivo Cimitero.

Art. 92. — Alla famiglia del socio che decederà fuori di Trezzo e dei Comuni ove la Società estende le proprie operazioni, il Presidente rilascerà un mandato sulla cassa sociale della somma di L. 15.

Art. 93. — Il socio avrà diritto al trasporto funebre come agli articoli 91 e 92 dopo avere compiuto un mese di sua appartenenza alla Società.

Art. 94. — La famiglia del socio defunto avrà diritto a L. 20,— per la cassa mortuaria ed il funerale quando effettui il trasporto della salma del socio col

carro e bandiera sociale; salvo disposizioni contrarie in caso di malattie infettive.

Per sopperire a questa maggior spesa ogni socio pagherà anticipatamente L. 0,40 all'anno.

Art. 95. — I diritti dei soci non sono trasmissibili, perciò i loro eredi non hanno diritto alcuno verso la Società.

Art. 96. — Chiunque entra nella Società, s'intende avere fatta adesione al presente Statuto, ed essere quindi obbligato alla perfetta osservanza del medesimo.

## CAPO DECIMO

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.

Art. 97. — L'Associazione non si può mai sciogliere spontaneamente.

Nel caso però che forza maggiore ne imponesse lo scioglimento, o che questo venisse domandato da almeno otto decimi dei soci effettivi, i fondi sociali non vengono restituiti ai singoli soci, ma consegnati ad altra Istituzione che abbia uno scopo analogo o di beneficenza.

L'Istituzione alla quale sono consegnati i fondi non può fruire che dei loro redditi lasciando intatto il capitale. Questo rimane in suo potere fino a che o venga a rivivere la presente Società, o istituita altra analoga. In questo caso la Istituzione è tenuta a farne la immediata restituzione.

L'attuale Società non consegna i fondi ad altre Istituzioni se non mediante pubblico atto di notajo.

L'Assemblea per la scelta della Istituzione deve essere composta per lo meno di otto decimi dei soci effettivi e la deliberazione è valida quando sia approvata da nove decimi di essa, continuamente presenti.

Art. 98. — Il presente Statuto è in attività dal 1.º Luglio 1879.

*Letto ed approvato nell'Assemblea Generale  
del 17 Agosto 1879.*

## Regolamento pei trasporti funebri

Art. 1. — Il trasporto funebre dei soci come all'articolo 91 dello Statuto sarà eseguito a tutte spese della Società.

Art. 2. — La Società concede alle famiglie dei non soci l'uso del carro funebre, colle seguenti tariffe nel Comune di Trezzo :

- a) Trasporto con un cavallo senza addobbi L. 8,—
- b)       »       »       »       con addobbi       » 10,—
- c)       »       con due cavalli       »       » 15,—
- d) Pei trasporti fuori del Comune di Trezzo sarà aggiunto ai prezzi di tariffa L. 1,— per ogni Chilo metro di distanza.